

Codice DB1009

D.D. 1 giugno 2010, n. 372

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi dell'acquedotto denominati Aravecchia, Cappuccini e Galilei, ubicati nel Comune di Vercelli.

(omissis)

ILDIRETTORE

(omissis)

determina

a) Le aree di salvaguardia dei pozzi dell'acquedotto denominati Aravecchia, Cappuccini e Galilei, ubicati nel Comune di Vercelli, sono definite come risulta negli elaborati "Tavola 8A e Tavola 8A/a – Ridefinizione aree di salvaguardia su base catastale – pozzo Aravecchia – scala 1:2.000", "Tavola 8B e Tavola 8B/a – Ridefinizione aree di salvaguardia su base catastale – pozzo Cappuccini – scala 1:2.000" e "Tavola 8C e Tavola 8C/a – Ridefinizione aree di salvaguardia su base catastale – pozzo Galilei – scala 1:2.000", allegate alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.

b) La definizione delle aree di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 40,50 l/s per i pozzi Aravecchia e Galilei e a 16,50 l/s per il pozzo Cappuccini.

c) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

d) Il gestore, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

– garantire che le zone di tutela assoluta dei tre pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, impermeabilizzate, dotate di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e, ove possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;

– provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;

– provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali esistenti e delle aree adibite a parcheggio ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree;

– provvedere alla verifica delle attività potenzialmente pericolose che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia dei pozzi Aravecchia e Galilei al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo al distributore di carburante ed alle aree destinate ad attività produttive artigianali e commerciali.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

– alla Provincia di Vercelli per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;

– alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

- all’Azienda Sanitaria Locale;
- al Dipartimento dell’ARPA.

f) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Vercelli per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Vercelli affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 16 del Regolamento n. 8/R del 29/07/2002 “Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

Il Direttore
Salvatore De Giorgio